RIORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI E MIGLIORAMENTO DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Art. 16

Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire 780 mila annue. Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facolta' prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua e' ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianita' contributiva dell'iscritto. La misura della pensione annua e' aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30. La quota aggiuntiva non puo' comunque superare la meta' dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

Versione in vigore dal 1 marzo 1967, non più in vigore dal 10 settembre 1977 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali
Estremi	Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Titolo	III — Dei trattamenti previdenziali e assistenziali e dei contributi
Capo	I — Del trattamento di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-cassa-nazionale-di-previdenza-ed-assistenza-a/art-16-misura-delle-pensioni-di-vecchiaia-e-di-invalidita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it